Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

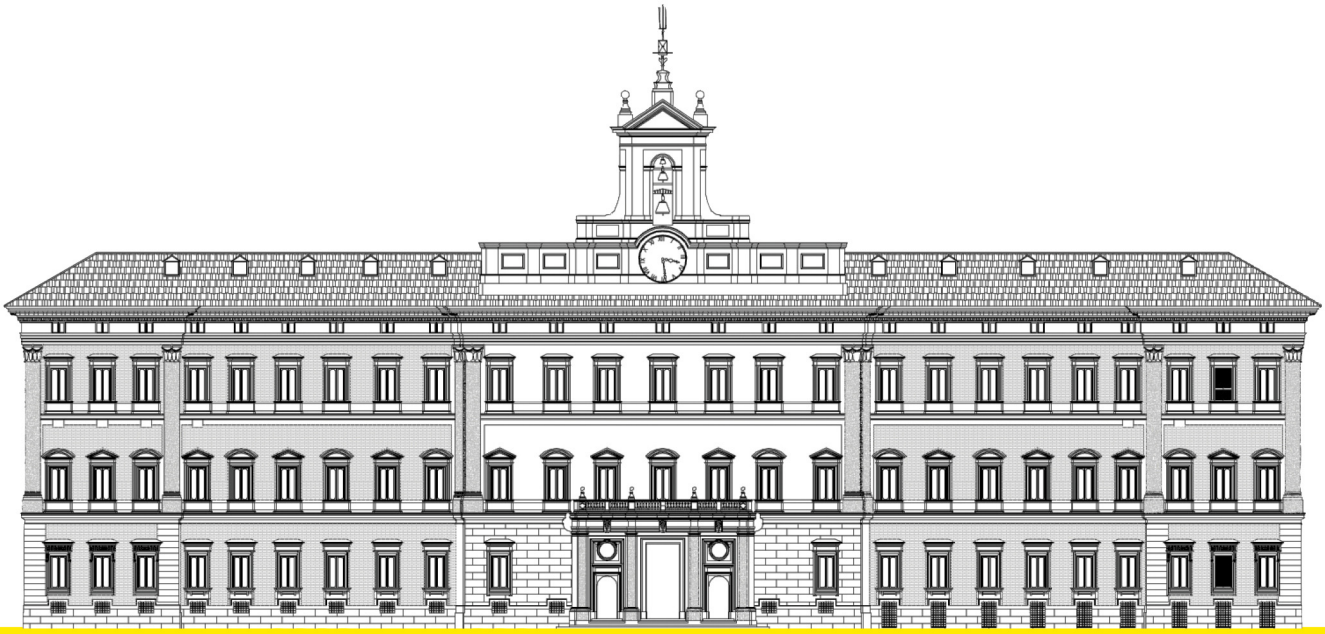

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2577-A

Ratifica dell'Accordo tra il Italia e Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A.

N. 162 – 3 dicembre 2014

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2577-A

Ratifica dell'Accordo tra il Italia e Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A.

N. 162 – 3 dicembre 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ *066760-2174 / 066760-9455 –* ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ *066760-3545 / 066760-3685 –* ✉ *com_bilancio@camera.it*

Estremi del provvedimento

A.C.	**2577-A**
Titolo breve:	**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A., nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri.**
Iniziativa:	governativa
	in prima lettura alla Camera
Commissione di merito:	III Commissione
Relatore per la Commissione di merito:	Amendola per la III Commissione Sanga per la VI Commissione
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	presente
	verificata dalla Ragioneria generale
	riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario:	all'Assemblea
Oggetto:	testo A e fascicolo n. 1 degli emendamenti

INDICE

ARTICOLI 4-11 DEL DDL E ARTICOLI DA 2 A 7 DELL'ACCORDO 3

ADEMPIMENTI A CARICO DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE ITALIANE 3

PREMESSA

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica dell'Accordo intergovernativo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'Amercia (USA) per migliorare la *tax compliance* internazionale e per applicare la normativa FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act),* fatto a Roma il 10 gennaio 2014.

La relazione illustrativa chiarisce che l'Accordo risponde alla duplice esigenza di ridurre gli oneri gravanti sulle istituzioni finanziarie italiane connessi all'applicazione della disciplina FATCA, nonché di assicurare reciprocità nello scambio di informazioni tra Italia ed USA con l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale internazionale.

Il 18 marzo 2010 è entrata in vigore la normativa statunitense FATCA volta a contrastare l'evasione fiscale da parte di cittadini statunitensi e residenti negli USA, perpetrata attraverso l'utilizzo di conti e di intermediari *offshore*. Tra l'altro, il FATCA stabilisce che gli intermediari finanziari non statunitensi (FFI – *Foreign Financial Institution)* debbano sottoscrivere un apposito accordo (*FFI Agreement*) con l'istituto statunitense (*Internal Revenue Service – IRS)* in base al quale si impegnano ad identificare la propria clientela in base alla classificazione statunitense e a comunicare all'IRS le informazioni sul titolare statunitense del conto e sulle movimentazioni e saldo del conto stesso. Inoltre, gli intermediari dovranno applicare una ritenuta alla fonte del 30% sui pagamenti di fonte statunitense corrisposti:

- a clienti che non forniscono le informazioni sulla loro residenza fiscale (*recalcitrants);*
- a intermediari esteri localizzati in Paesi non firmatari di un accordo intergovernativo (IGA) e che non sottoscrivono, in via autonoma, un FFI. In tale ipotesi la ritenuta si applica a tutti i pagamenti, siano essi effettuati per conto della clientela o per proprio conto.

L'Accordo intergovernativo consentirà, tra l'altro, alle istituzioni finanziarie italiane di disapplicare o limitare l'applicazione di specifici obblighi previsti dal FATCA (ad esempio, circoscrivere l'ambito applicativo della ritenuta del 30%, disapplicare l'obbligo di chiusura dei conti dei clienti che non consentono la divulgazione delle informazioni) nonché di avere un più agevole utilizzo e scambio delle informazioni.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 4-11 del ddl e ARTICOLI da 2 a 7 dell'Accordo
Adempimenti a carico delle istituzioni finanziarie italiane

Le norme stabiliscono l'obbligo, per le istituzioni finanziarie italiane (banche, Poste spa, SIM, SGR, società finanziarie e società fiduciarie) e per le stabili organizzazioni in Italia di istituzioni non residenti, di fornire specifiche comunicazioni all'Agenzia delle entrate assicurando la riservatezza delle informazioni scambiate. E' previsto, tra l'altro, che le

Parti debbano adottare le misure necessarie ad evitare che le istituzioni finanziarie facciano ricorso a pratiche volte ad eludere gli obblighi di comunicazione richiesti dall'Accordo (articoli da 4 a 6 del ddl e articoli da 2 e 6 dell'Accordo).
Viene inoltre fissato l'obbligo, a carico delle istituzioni finanziarie italiane, di applicare una ritenuta del 30% sui pagamenti di fonte statunitense, definiti dall'art. 1, comma 1, lettera *ii*) dell'Accordo, corrisposti alle istituzioni finanziarie non partecipanti. Si tratta, in particolare, di "ogni pagamento di interessi (incluso ogni sconto di emissione), dividendi, locazioni, stipendi, salari, premi, rendite, compensi, remunerazioni, emolumenti, e altri guadagni, utili e redditi annuali o periodici fissi o determinabili, se tale pagamento deriva da fonti all'interno degli Stati Uniti". Sono esclusi i pagamenti sui quali è applicabile la ritenuta in base ai regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (articolo 7).
Gli intermediari italiani che non hanno assunto il ruolo di intermediario qualificato non effettuano la ritenuta, ma sono obbligati a comunicare all'istituzione finanziaria immediatamente precedente nella catena degli intermediari che intervengono nella corresponsione dei pagamenti di fonte statunitense i dati necessari l'applicazione della ritenuta (articolo 8).
Viene prevista l'applicazione di sanzioni amministrative a carico delle istituzioni finanziarie che non adempiono agli obblighi di comunicazione e di applicazione della ritenuta (articolo 9).
Inoltre, è espressamente confermata l'applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007 (articolo 10).
Infine, sul piano finanziario, si dispone che all'attuazione delle disposizioni in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 11).

La relazione tecnica, oltre ad illustrare il contenuto delle norme da 4 a 9, afferma:

- in merito alla ritenuta del 30%, che la disposizione non determina effetti in termini di gettito, in quanto si tratta di prelievi che verranno successivamente riversati al Paese corrispondente;
- in merito alla natura procedurale delle disposizioni, che le stesse non determinano oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare anche in considerazione della clausola recata dall'art. 11, in base alla quale all'attuazione delle disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Appare tuttavia opportuno che siano forniti i chiarimenti di seguito indicati:

- andrebbe confermata l'effettiva possibilità, per gli enti interessati, di far fronte ai nuovi adempimenti mediante utilizzo delle risorse disponibili. Ciò con riferimento sia all'Agenzia delle entrate, quale soggetto destinatario delle comunicazioni obbligatorie da parte degli intermediari finanziari, sia agli obblighi che dovessero gravare su altri soggetti inclusi nel perimetro della p.a.;
- in merito al profilo sanzionatorio, andrebbe precisato a carico di quale Stato andranno poste le spese relative allo svolgimento dei controlli, all'applicazione delle sanzioni e alla riscossione delle somme dovute dagli intermediari finanziari inadempienti. Inoltre, per quanto concerne più specificatamente la ritenuta alla fonte, andrebbero chiariti gli effetti finanziari conseguenti ad una eventuale mancata applicazione della stessa ritenuta – ove necessaria - da parte dell'intermediario e le conseguenze in merito all'obbligo di corresponsione dei relativi importi alla Parte contraente.

Andrebbe altresì confermato che l'esplicito rinvio all'applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio contenute nel decreto legislativo n. 231 del 2007 non debba intendersi come preclusivo dell'applicazione di altre disposizioni presenti nell'ordinamento ed aventi la medesima finalità di contrasto al riciclaggio di denaro illecito.

In merito ai profili di copertura finanziaria, in riferimento all'**articolo 11,** appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di integrare, in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica, la clausola di invarianza finanziaria già prevista dall'articolo 11, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: "e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".